



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ATTIVITA’
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV),
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
E DEGLI ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS).**

INDICE

Art.1 - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA'	3
Art.2 - REQUISITI.....	3
Art.3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA	4
Art.4 - REFERENTE PER LE ATTIVITÀ	4
Art.5 - SPAZI	5
Art.6 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ.....	5
Art.7 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI/ENTI.....	6
Art.8 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI	7
Art.9 - SICUREZZA E PREVENZIONE	7
Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
Art.11 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	9
Art.12 - VIGENZA E DECORRENZA	9
ALLEGATO 01.....	10
ALLEGATO 02.....	12

Art.1 - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente documento intende individuare le modalità operative e organizzative, al fine di regolare i rapporti istituzionali con alcune tipologie di Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017 cit., quali le Associazioni di volontariato (già disciplinate dalla L. 11.08.1991 n. 266 e tuttora dalla L.R. F.V.G. 9.11.2012 n. 23 e s.m. ed i.) e le Associazioni di promozione sociale (già disciplinate dalla L. 7.12.2000 n. 383 e tuttora dalla già citata L.R. F.V.G. n. 23/2012).

Nell'ottica e nel rispetto, inoltre, della disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m. ed i., con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 55 recante "*Coinvolgimento degli enti del terzo Settore*" ed in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, autonomia organizzativa e regolamentare, l'Istituto intende disciplinare, con il presente Regolamento, anche i rapporti con altri enti del Terzo Settore, come le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.2 - REQUISITI

Al fine di poter intrattenere dei rapporti convenzionali (per le ODV e APS) o altra tipologia di accordi riconducibili alla fattispecie convenzionale (per gli altri ETS), gli Enti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- risultare regolarmente iscritti (al momento della presentazione all'Istituto della loro manifestazione di interesse), da almeno sei mesi al R.U.N.T.S.;
- risultare in possesso di idonee polizze contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m. ed i.;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o in situazioni di conflitto di interessi con la medesima;
- prevedere nel proprio Statuto e/o Atto Costitutivo finalità ed attività riconducibili a quelle oggetto dell'instaurando rapporto con l'Istituto;
- dichiarare di perseguire, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, compatibile con i principi e finalità espressi nell'Atto Aziendale dell'Istituto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita;
- disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto convenzionale nonché dell'esperienza concreta nell'ambito delle attività da svolgere.

ART.3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA

Di seguito si indicano le modalità di manifestazione di interesse alla stipula di accordi/convenzioni da parte delle Associazioni di volontariato e degli altri Enti del Terzo Settore:

❖ ODV e APS

Le Associazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 ed intenzionate ad addivenire alla stipula di una convenzione con l'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo", al fine della realizzazione di una progettualità, conforme ai propri scopi statuari e compatibile con i principi e finalità espressi nell'Atto Aziendale dell'Istituto, presentano apposita domanda indirizzata alla Direzione Generale dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, redatta secondo il modello fac-simile di cui all'allegato *sub* 1 (allegato 01) al presente Regolamento, comprensiva dalla documentazione ivi indicata.

In caso di accoglimento della domanda, la convenzione sarà stipulata sulla base dello Schema di convenzione, approvato con il presente Regolamento (allegato 02).

❖ ALTRI ETS

Gli altri ETS, citati nel precedente art. 1, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento (cfr. art.2), possono presentare richiesta di concludere accordi con l'I.R.C.C.S., riconducibili alla fattispecie convenzionale, contenenti scopi e progettualità compatibili con i principi e le finalità espressi nell'Atto Aziendale dell'Istituto.

In caso di accoglimento della domanda, la tipologia di accordo sarà stabilita, di volta in volta, sulla base delle caratteristiche dell'ETS e dovrà ispirarsi ai contenuti dello Schema di convenzione allegato 02.

ART.4 - REFERENTE PER LE ATTIVITÀ

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione (URP), nella persona del suo responsabile *pro tempore* o di altra persona all'uopo delegata dal Direttore Generale, viene individuato quale struttura referente per le attività del presente Regolamento.

All'Ufficio referente sono demandati i seguenti compiti:

- a) coordinare i rapporti con le ODV, APS e gli altri ETS;
- b) riscontrare le richieste formulate dal personale delle Strutture interne e dall'utenza concernenti le attività delle ODV, APS e degli altri ETS, dei loro volontari svolte all'interno dell'Istituto;
- c) informare il personale interessato (Responsabili di Struttura, Coordinatori infermieristici, Assistente sociale ed eventualmente altre figure coinvolte) dell'autorizzazione concessa all'ODV, APS o altro ETS ad operare all'interno dell'I.R.C.C.S. e dei contenuti della convenzione/accordo stipulati;
- d) fornire elementi di valutazione alla Direzione Generale, in ordine all'attività svolta dai suddetti Enti, ai fini del rinnovo del rapporto in essere o del nulla osta all'attività;
- e) organizzare incontri periodici tra i vari Enti con il coinvolgimento delle figure professionali che, di volta in volta, risultasse opportuno coinvolgere;

- f) mantenere aggiornato l'elenco delle ODV, APS ed altri ETS, operanti all'interno dell'Istituto.

ART.5 - SPAZI

Ai fini dell'espletamento delle eventuali attività da convenzionare, l'Istituto può assegnare all'Associazione/Ente spazi, in utilizzo non esclusivo e/o attrezzature e/o utenze.

In ogni caso, l'I.R.C.C.S. ha piena facoltà di revocare l'utilizzo degli spazi a suo insindacabile giudizio, qualora sorgesse la necessità di impiegarli per scopi istituzionali.

ART.6 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Nell'ambito del rapporto con l'Istituto, l'Associazione/Ente impronta la propria attività in conformità alle finalità statutarie ed in rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Le attività si svolgono in contesti di progettualità concordate ed autorizzate dal Direttore Generale, previo parere del Direttore Sanitario nonché, qualora abbiano valenza di ricerca scientifica, del Direttore Scientifico.

In caso di iniziative saltuarie ed occasionali, è sufficiente il nulla osta da parte del Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione (URP).

Qualora la progettualità preveda la presenza di operatori qualificati, pur se per un breve periodo di tempo o, in ogni caso, determinato, e gli oneri per l'attività siano a carico dell'Associazione/Ente, l'acquisizione del personale deve, comunque, avvenire attraverso i consueti canali di reclutamento.

L'attività svolta dai volontari dovrà riguardare l'organizzazione del tempo libero dalle cure, secondo le modalità, negli orari e negli spazi preventivamente concordati con i coordinatori infermieristici delle Strutture dell'Istituto. Il materiale eventualmente utilizzato dall'Associazione/Ente dovrà essere dichiarato idoneo all'utilizzo dal coordinatore infermieristico della struttura interessata all'attività convenzionale.

L'Associazione/Ente illustra ai pazienti e alle loro famiglie l'attività da svolgere, evidenziandone la completa gratuità.

Ogni intervento da parte degli operatori volontari deve essere preventivamente e consapevolmente accettato dai destinatari dell'attività.

Nel caso di pazienti minori, l'accettazione dovrà pervenire da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le attività che gli operatori volontari possono svolgere consistono in:

- aiuto ai familiari dei degenti nelle piccole necessità quotidiane;

- affiancamento e sostituzione - per brevi periodi di tempo - del familiare che assiste il paziente ricoverato, anche provvedendo, in caso di necessità, alla somministrazione del pasto;
- supporto rivolto a singole persone.

Nel caso in cui un paziente e/o i suoi familiari rappresentino dei bisogni particolari, potrà essere concordato con il coordinatore infermieristico un intervento specifico, da parte dell'operatore volontario, anche in accordo con l'assistente sociale dell'Istituto, allo scopo di valutare la necessità di un'attività di sostegno nell'ambito di un programma speciale di aiuto.

Il volontario è tenuto a parlare con il responsabile infermieristico della Struttura interessata ogni qualvolta - nell'ambito dell'attività svolta - rilevi problematiche di natura sociale, economica o di natura psicologica.

Potranno, inoltre, essere concordate, di volta in volta, con la Direzione Generale, ulteriori attività di carattere generale che coinvolgano l'intero Istituto.

È fatto obbligo agli operatori volontari di mantenere la massima riservatezza sulle situazioni di cui possano venire a conoscenza, anche in ossequio alla vigente legislazione in materia.

ART.7 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI/ENTI

L'Associazione/Ente che abbia in essere con l'I.R.C.C.S. un rapporto di natura convenzionale è tenuta/o a:

1. presentare al Responsabile dell'URP, Referente per le attività ex art. 4 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno di vigenza del rapporto in essere, una relazione sulla specifica attività svolta, necessaria anche ai fini della valutazione della prosecuzione del rapporto;
2. depositare presso l'URP e mantenere aggiornato l'elenco dei nominativi corredati dai relativi *curricula* degli operatori volontari utilizzati;
3. assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT);
4. garantire, per i propri aderenti che prestino attività di volontariato all'interno dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, un'adeguata preparazione e la partecipazione a corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche relative al tipo di attività da esercitare, promossi dall'Associazione/Ente, dalla Regione, dal Comune o da altra istituzione pubblica o privata abilitata;
5. documentare la formazione e l'aggiornamento ricevuti nei *curricula* degli operatori volontari;
6. dotare gli operatori volontari di un tesserino di riconoscimento e verificare che venga esibito dagli stessi, durante l'attività svolta;
7. se ritenuto opportuno dal Responsabile dell'URP e/o dai Responsabili delle Strutture interessate, fornire un camice agli operatori volontari, a proprie spese. L'I.R.C.C.S. provvede a dotare i volontari di vestiario sterile, da utilizzare in particolari Strutture (ad esempio, Centro Immaturi, Oncologia.);

8. rispettare e far rispettare ai propri operatori volontari le norme in materia di volontariato, i vigenti Regolamenti in vigore all'interno dell'Istituto. In particolare, a solo scopo semplificativo e non esaustivo, al rispetto delle disposizioni in materia di:
- a. sicurezza, accesso agli ambienti e rispetto degli obblighi vaccinali;
 - b. Regolamento sull'utilizzo delle aule didattiche;
 - c. Regolamento per la richiesta di Patrocinio e del logo aziendale;
 - d. Codice di comportamento;
 - e. Piano della prevenzione della corruzione e programma della trasparenza;
 - f. *Privacy* e tutela dei dati personali con particolare attenzione alle disposizioni del vigente Regolamento dell'Istituto.

ART.8 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Non è consentito all'Associazione/Ente organizzare nessuna forma di raccolta di denaro, all'interno dell'Istituto.

L'Associazione/Ente ha facoltà di promuovere la propria attività, all'interno dell'I.R.C.C.S., mediante la divulgazione di materiale informativo, previa presa visione da parte del Responsabile dell'URP, confermata da sigla apposita.

L'attività promozionale, finalizzata alla destinazione del "5 per mille", deve essere previamente concordata ed autorizzata dall'URP. Se del caso, il Responsabile dell'URP conferirà prima con la Direzione Generale.

ART.9 - SICUREZZA E PREVENZIONE

Nelle Associazioni/Enti, l'operatore volontario è equiparato al lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s. m. ed i.

L'Istituto fornisce ai volontari operanti presso le proprie Strutture e alle Associazioni/Enti di appartenenza informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esercitano la loro attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza, attraverso l'informativa sulla sicurezza per visitatori e frequentanti.

È onere dell'Associazione/Ente presentare la documentazione attestante la formazione in materia di salute e sicurezza.

Qualora ne ravvisi la necessità, l'Istituto può mettere a disposizione dei volontari il corso, organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, denominato, secondo l'Accordo Stato Regioni sulla formazione del 2011, "Formazione Generale Lavoratori".

Gli operatori volontari, generalmente, non sono soggetti a particolari rischi specifici e, per questo, non sono sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria, secondo il D.Lgs. n. 81/2008 cit.

In ogni caso, al fine di garantire una maggior tutela sia agli operatori volontari sia ai pazienti/utenti, si richiede che ciascun operatore sia in possesso del certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di

malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 24 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG) (per effettuare il Test presso l'ASUGI, telefonare al n. 040 3997566).

È, inoltre, auspicabile l'adesione all'annuale campagna di vaccinazione antinfluenzale, promossa dall'Istituto, nel periodo stagionale.

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali l'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" entrerà in possesso a seguito della stipula della convenzione/accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni/Enti.

In ogni procedura organizzativa/istruzione operativa comunque connessa al presente Regolamento devono essere presenti indicatori per la verifica del rispetto, oltre che dei requisiti di qualità in generale, anche delle specifiche norme in tema di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 ed al D.lgs. n. 196/03 e ss.mm., ove applicabili.

Il trattamento dei dati comunicati dall'Associazione/Ente, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e sarà finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali proprie dell'Istituto ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'attivazione del rapporto.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale *pro tempore* dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, con sede in Trieste, via dell'Istria n. 65/1, PEC: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it, che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel.

Il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile anche all'e-mail: dpo@burlo.trieste.it

Il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati, da parte di soggetti appositamente autorizzati. L'Istituto non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione.

Il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R.n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi - art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m. ed i., sulla gestione e conservazione dei documenti).

ART.11 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione ex D.lgs n. 33/2013 e s.m. ed i. (art. 12, commi 1 e 2) sul sito istituzionale dell'Istituto (www.burlo.trieste.it) nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata (percorso: Home Page/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Regolamenti).

L'attività di cui al presente Regolamento è valutata anche ai fini delle norme di prevenzione della corruzione; in caso positivo, viene inserita nel registro dei rischi del vigente Piano istituzionale della prevenzione della Corruzione e trasparenza.

In ogni procedura organizzativa/istruzione operativa comunque connessa al presente Regolamento devono essere presenti indicatori per la verifica del rispetto, oltre che dei requisiti di qualità in generale, anche delle specifiche norme in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ove applicabili.

ART.12 - VIGENZA E DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo aziendale telematico del decreto di approvazione del testo.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare disciplinante la materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa espresso riferimento alle disposizioni normative vigenti.

ALLEGATO 1 - FAC SIMILE RICHIESTA DI CONVENZIONE/ACCORDO PER ATTIVITÀ SU BASE VOLONTARIA PRESSO L'I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

Spett.le I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
c.a. del Direttore Generale
PEC: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

e, p.c.

Al
Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il
Pubblico e Comunicazione
Via dell'Istria n. 65/1
34137 Trieste

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
_____, il _____ in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione/Ente denominata/o _____, forma giuridica
_____ con sede legale in _____ via/piazza
_____ n. _____ C.A.P. _____, C.F. _____ PEC:
_____, indirizzo e-mail: _____, iscritta/o dal _____
nel Registro _____ al n. _____ ex dec. n.

PREMESSO

- di aver preso visione del "Regolamento disciplinante le attività delle organizzazioni di volontariato (ODV), delle associazioni di promozione sociale (APS) e degli altri enti del terzo settore (ETS);
- di essere a conoscenza che:
 - o per attività su base volontaria si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - o l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

DICHIARA

di accettare il Regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività su base volontaria presso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

CHIEDE

- di stipulare con l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste apposita convenzione (per ODV e APS) /accordo (per altri ETS), per l'esercizio di attività su base volontaria;
- il rinnovo della convenzione/dell'accordo prot. n. dd.

ALLEGA

1. copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
2. dichiarazione, ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i., di essere iscritta/o al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), dal _____, nella sezione _____ n. di iscrizione _____, ex decreto n. _____;
3. elenco nominativo e relativi *curricula* degli operatori volontari, impegnati nell'attività oggetto della convenzione/accordo;
4. dichiarazione di impegno al costante aggiornamento dei *curricula*, mediante deposito dei medesimi presso l'URP, unitamente ad un'annuale relazione sull'attività svolta;

5. copia delle polizze contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT), di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, unitamente a quietanza di avvenuto pagamento del premio nonché dichiarazione, ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i., di non aver ricevuto contributi da parte di terzi, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le medesime;
6. impegno a sottoscrivere l'atto di nomina *ad hoc* come previsto dal vigente *Regolamento sul trattamento e la protezione dei dati personali* dell'IRCCS Burlo Garofolo;
7. attestazioni dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza;
8. per ogni operatore volontario, certificato vaccinale o dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, test Mantoux non anteriore a 24 mesi;
9. proposta progettuale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679), acconsente al trattamento dei dati personali comunicati per le sole finalità, conseguenti agli adempimenti derivanti dalla presente richiesta.

In caso di stipula di convenzione/accordo, dichiara, altresì, di ottemperare e far ottemperare ai propri operatori agli obblighi di condotta previsti dal vigente "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165".

Dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità ed in qualità di legale rappresentante dell'Associazione medesima, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci, dal combinato disposto di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi nei confronti dell'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo".

Allegato: documento di identità in corso di validità.

Luogo/data

Firma legale rappresentante ODV, APS, ETS

ALLEGATO 2 - SCHEMA DI CONVENZIONE/ACCORDO

CONVENZIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino, con sede a Trieste, via dell'Istria n. 65/1 - codice fiscale 00124430323, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore dott., di seguito denominato "Istituto"

E

ETS/Associazione, con sede legale in, via n., codice fiscale, in persona del suo legale rappresentante, di seguito anche indicato "....." o "....."

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 favorisce la presenza e l'attività degli organismi di volontariato all'interno delle strutture sanitarie, stabilendo che *"è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative"*;

- con D.lgs 03.07.2017 n. 117 è stato approvato il *"Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106"*, secondo cui (art. 4) *"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*;

- con particolare riferimento al registro Unico, l'art. 101, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 117/2017, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, stabilisce che:

"2. fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore";

- con decreto direttoriale n. 561 dd. 26.10.2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese afferente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai punti 6 e 7, si è stabilito che: *"6. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, invece, può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020;*

7. Le modalità attraverso cui l'Agenzia delle Entrate effettuerà gli adempimenti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus";

- L'Associazione/ETS..... risulta iscritta/o – ai sensi dell'art. ... del ... (indicare estremi norma) ..., n. " " – a, nel settore
- ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.M. 15.09.2020, i registri delle ODV e delle APS, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalità di cui agli articoli precedenti;
- ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.M. 15.09.2020, l'Anagrafe unica delle Onlus viene soppressa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del medesimo D. Lgs. n. 117/2017;
- l'Associazione/ETS, in conseguenza dell'avvio effettivo dell'operatività del RUNTS, sarà, pertanto, tenuta a produrre gli estremi dell'iscrizione nel predetto Registro;
- l'Associazione/ETS è un ente non profit, con lo scopo di,,,,
- l'I.R.C.C.S. materno-infantile Burlo Garofolo è ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in data 10 dicembre 1968 dal Ministero della salute e fa parte del Servizio Sanitario regionale;
- risulta pertanto, di interesse di entrambe le Parti l'avvio un Progetto finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di attività di,,
- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'I.R.C.C.S. ha stabilito, fra altro, di stipulare una convenzione/un accordo di collaborazione con per la realizzazione di un'attività, per il periodo di, con decorrenza presunta dal, al, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo, su concorde volontà delle parti, da formalizzare con scambio di corrispondenza;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il presente

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

Con la/il presente Convenzione/Accordo, le parti concordano la realizzazione di un'attività

La definizione e la regolamentazione dei rapporti reciproci nonché degli interessi volti alla realizzazione e allo sviluppo del Progetto sono disciplinati negli articoli seguenti.

L'Istituto determina le scelte aziendali e l'Associazione/ETS ne è tenuta al rispetto. L'Azione dell'Associazione/ETS si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito. L'Associazione/ETS garantisce sotto la propria responsabilità che i volontari si impegnano ad osservare il vigente Regolamento per le attività svolte mediante il sostegno di associazioni che utilizzano l'opera di volontari, approvato con atto Prot. n. dd.

....., che qui si richiama integralmente e che troverà applicazione per tutte le parti armonizzabili con la natura giuridica dell'Associazione/ETS e al quale i volontari dovranno attenersi nell'esercizio della loro attività all'interno del laboratorio.

L'Istituto e l'Associazione/ETS elaborano d'intesa un programma annuale degli interventi e delle attività. Per eventuali progetti finanziati dall'Associazione/ETS e che richiedano la presenza di personale qualificato da inserire nell'organizzazione dell'Istituto, anche per un periodo di tempo limitato o comunque determinato, l'acquisizione dovrà avvenire attraverso i consueti canali istituzionali di acquisizione del personale dell'Ente.

ART. 3 - PROGETTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'attività dell'Associazione/ETS, oggetto del presente accordo, dovrà avvenire nell'ambito del Progetto come definito all'art. 2.

L'attività verrà svolta presso

(eventuale) I materiali strumentali all'attività (ad esempio, etc.) verranno conservati L'Istituto si costituisce custode del materiale stesso di proprietà dell'Associazione/ETS.

Le modalità di svolgimento delle attività, i tempi e i modi di accesso dei volontari dell'Associazione/ETS saranno concordati con l'Ufficio Rapporti con il Pubblico e Comunicazione (URP), quale Ufficio deputato ai rapporti con gli Enti del Terzo Settore, e il Responsabile della Struttura in cui il progetto si sviluppa.

L'Associazione/ETS presenta al Responsabile dell'URP, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla specifica attività svolta nell'Istituto in base alla/al presente Convenzione/Accordo, anche ai fini di valutare la prosecuzione del rapporto.

ART. 4 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE/ETS

L'Associazione/ETS deve ottemperare a tutte le disposizioni vigenti anche interne e regolamentari dell'Istituto, in particolare alla normativa sulla Tutela dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. "Codice Privacy", così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 679/2016 e la normativa nel tempo vigente) e a tal fine, tutti gli operatori volontari devono essere responsabilizzati in merito con apposito atto scritto, da mostrare a richiesta della Direzione Sanitaria o dell'URP nell'ambito di eventuali verifiche.

L'Associazione/ETS si impegna, inoltre, al rispetto del Codice di comportamento dell'Istituto, approvato con decreto n. 73 dd. 11.08.2014 e alle prescrizioni del Piano della prevenzione della corruzione, adottato, da ultimo, con decreto n. 61 dd. 29.04.2022, che dichiara di conoscere ed accettare.

L'Associazione/ETS dichiara, altresì, l'assenza di situazioni configurabili come conflitto di interessi con l'Istituto o in relazione ai Responsabili o dipendenti delle articolazioni organizzative, presso le quali viene svolta l'attività in argomento.

L'Associazione/ETS fornisce all'URP l'elenco nominativo dei singoli volontari e l'attestazione che i volontari hanno partecipato ai corsi di formazione e hanno ricevuto un'adeguata formazione. A tal fine, l'Associazione/ETS, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, indicherà al Responsabile dell'URP un responsabile operativo dei propri volontari.

I volontari presenti all'interno dell'Istituto devono essere muniti di tesserino personale di riconoscimento dell'Associazione/ETS.

Nell'ambito dell'esecuzione dell'attività, i volontari si atterranno alle disposizioni impartite dall'IRCCS e rispetteranno tutti i presidi in ordine alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottati dall'IRCCS e alla prevenzione e controllo delle infezioni trasmissibili, in particolare, in relazione all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 (CoViD-19), verificatasi nel corso dell'anno 2020 e ancora in atto, che ha imposto l'adozione di misure progressivamente stringenti indicate nello specifico Protocollo predisposto dalla Direzione Sanitaria dell'IRCCS, che dovranno essere rigorosamente osservate dagli operatori dell'Associazione/ETS, durante l'esercizio delle attività oggetto del presente Accordo.

L'Associazione/ETS si impegna al rispetto delle scelte aziendali e ad un leale e trasparente confronto con la Direzione Generale, astenendosi dal rilasciare dichiarazioni esterne in relazione all'attività svolta all'interno dell'Istituto, senza l'accordo con la Direzione medesima.

L'Associazione/ETS si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della/del presente Convenzione/Accordo.

L'Associazione/ETS si impegna a sostenere tutte le spese di gestione relative all'attività in oggetto, provvedendo, pertanto, a gestire e coordinare a proprie spese l'attività dei volontari nonché a retribuire il personale eventualmente chiamato a prestare il proprio servizio per la realizzazione del Progetto.

L'Associazione/ETS si obbliga, inoltre, a predisporre tutti i materiali che possano rendersi necessari a tal fine; si accollerà, pertanto, tutti i costi attinenti alla fornitura di eventuali oggetti utilizzati durante l'attività, così come eventuali, ulteriori costi inerenti l'esercizio delle attività convenzionali.

L'Associazione/ETS e, con essa, il personale ed i volontari che per questa/o operano si impegnano a rispettare, nello svolgimento del Progetto e delle relative iniziative, tutte le indicazioni igienico-sanitarie predisposte dall'Istituto.

L'Associazione/ETS si impegna, infine, a comunicare tempestivamente modificazioni significative nello Statuto, nell'Atto costitutivo, nelle finalità dell'Associazione/ETS, nella sua natura o negli operatori.

Nel caso in cui le predette modificazioni siano tali da far venire meno i requisiti che avevano determinato l'iscrizione dell'Associazione/ETS nell'apposito Registro, la Convenzione/Accordo dovrà intendersi risolta/o sin dalla data delle avvenute modificazioni.

ART. 5 - IMPEGNI DELL'ISTITUTO

L'Istituto si impegna a garantire l'accesso e la sosta ai mezzi utilizzati dall'Associazione/ETS per il carico e lo scarico.

L'Istituto garantisce la pulizia degli spazi in cui viene svolta l'attività oggetto della/del presente Convenzione/Accordo nonché la manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, riservandosi, altresì, di recuperare dall'Associazione/ETS le spese derivanti da ipotetici danni provocati a causa dell'attività ivi svolta.

L'adeguamento degli spazi alle norme pro tempore vigenti, il mantenimento di un'adeguata illuminazione e riscaldamento e/o raffrescamento rimangono a carico dell'Istituto.

L'I.R.C.C.S. darà visibilità alle attività oggetto della/del presente Convenzione/Accordo attraverso il proprio sito internet e tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 l'Associazione/ETS assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità verso terzi (R.C.T.)

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 117/2017, a seguito della stipula della/del presente Convenzione/Accordo, l'Istituto effettuerà il rimborso all'Associazione/ETS degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, esclusivamente per i volontari che operino all'interno dell'Istituto, previa presentazione di idonea documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento, dichiarazione di assenza di contributi o rimborsi allo scopo da parte di altri soggetti e nullaosta dell'URP.

La copertura della RCT dei volontari debitamente autorizzati ad operare all'interno dell'Istituto è garantita dallo stesso, in quanto compresa nella polizza RCT dell'IRCCS. La copertura assicurativa è elemento essenziale della/del presente Convenzione/Accordo.

ART. 7 - INADEMPIENZE

A fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla/dal presente Convenzione/Accordo e dalle vigenti normative disciplinanti la materia, anche interne dell'Istituto, con particolare riguardo agli obblighi assicurativi ed alle disposizioni del Regolamento per lo svolgimento dell'attività di volontariato cit., l'Istituto può recedere immediatamente dal presente accordo, inviando comunicazione scritta e motivata all'Associazione/ETS a mezzo PEC o con Raccomandata A/R.

Qualora, nel corso dell'espletamento degli obblighi inerenti alla/al presente Convenzione/Accordo, si verificano gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico di una delle Parti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato rispetto di quanto stabilito agli articoli relativi agli impegni in capo a ciascuna Parte (artt. 4 e 5), l'altra avrà diritto a risolvere la/il presente Convenzione/Accordo, con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto e/o subito.

ART. 8 - DECORRENZA, MODIFICHE E RISOLUZIONE

Le Parti concordano che il presente Accordo avrà durata di 12 (24) (dodici/ventiquattro) mesi, con decorrenza presunta dal, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo, su concorde volontà delle parti, da formalizzare con scambio di corrispondenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla/al presente Convenzione/Accordo saranno concordate espressamente per iscritto, con l'indicazione esatta della clausola da modificare e/o integrare. Si considereranno come non apposte clausole inserite unilateralmente, senza previo confronto.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, ultimo capoverso e 7, ciascuna Parte potrà recedere motivatamente dalla presente Accordo, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'altra Parte mediante PEC o con Raccomandata A/R.

Di norma, 30 (trenta) giorni prima della scadenza, le Parti (per l'Istituto, l'URP), sottopongono a verifica i contenuti della Convenzione /dell'Accordo.

L'Istituto potrà recedere in ogni momento e senza l'obbligo di preavviso, per esigenze istituzionali.

ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EVENTUALE)

L'Associazione/ETS manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi utilizzati nell'esecuzione della/del presente Convenzione/Accordo, di cui è titolare o licenziataria, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo all'Istituto sui marchi e segni distintivi medesimi.

Resta, altresì, inteso che la sottoscrizione della/del presente Convenzione/Accordo non costituisce autorizzazione implicita all'utilizzo dei marchi/segni distintivi rispettivamente facenti capo a ciascuna Parte. L'autorizzazione dovrà eventualmente essere espressamente concessa con atto scritto e separato rispetto alla/al presente Convenzione/Accordo.

Qualora l'Istituto venga a conoscenza di attività di terzi potenzialmente pregiudizievoli per i marchi e segni distintivi, di cui l'Associazione/ETS è titolare o licenziataria/o, l'Istituto si impegna a comunicarlo tempestivamente all'Associazione/ETS, affinché quest'ultima possa adottare le necessarie azioni legali a tutela dei propri diritti.

ART 10 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere segreto il contenuto di tutti i dati, informazioni, procedure organizzative e know how di cui venga a conoscenza a seguito di rivelazione della Parte che le ha fornite.

È, altresì, garantita la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei rispettivi archivi, dei dati elaborati e delle informazioni pervenute dall'altra Parte, per i 3 (tre) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo.

ART. 11 - SICUREZZA

Le Parti si impegnano, inoltre, a collaborare per la predisposizione degli atti eventualmente necessari ai fini e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. "Codice Privacy", così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa nel tempo vigente, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti sono trattati per il corretto adempimento della presente Convenzione/Accordo e, conseguentemente, anche delle obbligazioni ivi assunte, per le attività connesse e/o strumentali allo stesso nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria vigente.

Qualora si renda necessario fornire all'Associazione/ETS Onlus dati personali relativi ai pazienti, l'Istituto si impegna a nominare, per tutta la durata della/del presente Convenzione/Accordo, l'Associazione/ETS medesima/o responsabile esterno di trattamento per la banca dati dei pazienti, di cui è titolare l'Istituto ed in tale occasione l'Istituto sottoporrà l'opportuna nomina all'Associazione/ETS per la relativa sottoscrizione. Con riferimento alla gestione privacy, ciascuna Parte si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra per ogni qualsivoglia danno e/o azione che l'una dovesse subire per causa imputabile all'altra, anche a titolo di mera colpa.

ART. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La/Il presente Convenzione/Accordo è regolato e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana.

Per quanto non qui espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della vigente legislazione italiana in materia.

Le parti convengono che ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione della/del presente Convenzione/Accordo sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni previste dalla/dal presente Convenzione/Accordo o riferibili al medesimo - ove non diversamente disposto in altri articoli della Convenzione/dell'Accordo medesima/o - possono essere effettuate per iscritto, trasmesse a mano o a mezzo corriere, via e-mail, a mezzo PEC ai seguenti riferimenti:

- per
Via -
tel. n.
e-mail:
PEC: [.....](#)

- per l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste
tel. n. 040 3785461
PEC: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

ART. 15 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

La/Il presente Convenzione/Accordo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. ed i. ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. ed i., con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Trieste, data della firma digitale

....., data della firma digitale

Per l'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo
Il Direttore Generale

Per
Il Legale rappresentante